ALLEGATO "A" AL N. 121985/47640

STATUTO
DELLA FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA ELISA PAINI CREDARO ETS"

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

La Fondazione è denominata "Scuola dell'Infanzia Elisa Paini Credaro ETS".

La Fondazione potrà essere indicata in forma abbreviata come "Elisa Paini Credaro ETS".

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Montagna in Valtellina (SO).

Articolo 3

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

La Fondazione si propone di raccogliere e sviluppare le intenzioni dell'onorevole Sig. Luigi Credaro e di sua moglie Sig. Elisa Paini, insegnanti e educatori di Montagna in Valtellina. L'esimio professore, in seguito alla morte della consorte, avvenuta a Roma il 17 marzo 1924, insieme con un comitato di colleghi costituitosi spontaneamente, la vollero ricordare con l'erezione di una Scuola materna a Montagna in Valtellina. L'Istituto è stato eretto in Ente morale con R.D. del 10 luglio 1925.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione in particolare persegue la finalità di utilità sociale dell'educazione, istruzione e formazione della persona, in tutti i suoi aspetti fisici, intellettuali, morali e religiosi, dei soggetti da 3 a 6 anni, o prima infanzia, ai sensi dei contenuti degli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne, fissati con D.P.R. 10/09/1967, n. 647 e successive modificazioni. Tale scopo è visto come un servizio alle famiglie del Comune di Montagna in Valtellina e dintorni, in

preparazione e avviamento all'attività scolare primaria.
In pratica la Fondazione persegue lo scopo di organizzare e gestire una Scuola Paritaria dell'Infanzia a servizio delle famiglie, sopratutto del Comune di Montagna in Valtellina, dato che sul territorio comunale tale servizio non è presente.

Articolo 5

Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione potrà in particolare:
- stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, cooperative, istituzioni culturali;
- favorire la partecipazione alla scuola dell'infanzia anche di soggetti che appartengono a famiglie povere e/o in momentanea difficoltà economica;
- promuovere la raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione.

La Fondazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.
Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi dei quali condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte degli enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

TITOLO II
IL PATRIMONIO

Articolo 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile denominato "Scuola dell'Infanzia Elisa Paini Credaro". Si tratta di un edificio di tre piani con cortile, sito in Via Roma n. 197, del Comune di Montagna in Valtellina (F. 30; Part. 273; Cat. B5; Classe V).
Il patrimonio potrà essere incrementato da:
a) denaro, beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione da eredità, legati e donazioni;
b) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
c) parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è destinata a incrementare il patrimonio;
d) contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio e provvedere alla conservazione e al mantenimento dello stesso.

Articolo 7

Le entrate della Fondazione sono costituite:
- dai redditi del patrimonio;

- da ogni eventuale elargizione o contributo destinati a finanziare iniziative specifiche;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- dall'introito delle rette pagate dalle famiglie degli alunni;
- dall'introito dei contributi finalizzati alle attività della scuola materna.

TITOLO III
ORGANI

Articolo 8

Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Articolo 9

Il Presidente è il parroco pro tempore della Parrocchia di S. Giorgio martire di Montagna in Valtellina così come indicato dal Fondatore Senatore Luigi Credaro.
Lo stesso dura in carica per tutto il periodo in cui svolge il servizio di parroco.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, compresa la facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- verifica, di concerto con il Segretario, se nominato, la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- il Presidente;
- il rappresentante degli eredi della famiglia Paini-Credaro;
- il rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- il rappresentante della Parrocchia;
- il rappresentante dei genitori i cui figli frequentano la Scuola dell'Infanzia;
- il Tesoriere;
- il coordinatore delle attività educative della Scuola dell'Infanzia.

Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di 3 (tre) ulteriori membri con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) Consiglieri.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 11

La rinuncia alla carica di Consigliere da parte di un membro è irrevocabile. La rinuncia deve essere manifestata per iscritto e decorre dal momento in cui è comunicata al Presidente.

Articolo 12

Salvo diversa disposizione, i Consiglieri cooptati rimangono in carica per 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati per 3 (tre) volte.

Il Consigliere rappresentante dei genitori rimane in carica per un massimo di 3 (tre) anni.

Il Consigliere coordinatore delle attività educative della Scuola dell'Infanzia rimane in carica per la durata del suo ufficio.

La nomina si intende rifiutata qualora il nominato non accetti per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione avutane dal Presidente della Fondazione.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente; ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nomina eventualmente un Segretario.

Spetta al Consiglio in particolare:

a) predisporre ed approvare il bilancio della Fondazione;

b) adottare i regolamenti e programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria della Fondazione;

c) individuare i criteri e deliberare l'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;

d) assumere, sospendere, licenziare il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L di categoria e dal regolamento organico del personale;

e) deliberare le convenzioni con Enti pubblici e privati;

f) deliberare sui contratti di appalti di lavori, di locazione, fornitura e somministrazione;

g) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;

h) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 - comma 2 - del Decreto Legislativo 207/2001, con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei suoi componenti;

i) deliberare con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti le modifiche statutarie;

j) deliberare la misura delle rette di frequenza della scuola materna;

k) nominare il Tesoriere della Fondazione;

l) deliberare con il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei suoi componenti in carica, la proposta di trasformazione, fusione o scissione nonché in merito all'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nelle forme stabilite dal successivo articolo 21;

m) deliberare in merito allo svolgimento di attività secondarie ex art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole espresso in modo palese dalla maggioranza dei componenti. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario, se non nominato dal Consiglio, è designato dal Presidente per ogni adunanza e può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Articolo 15

Il Tesoriere è nominato dal Presidente.

Il Tesoriere, è il responsabile della gestione contabile e amministrativa della Fondazione, della conservazione dei libri contabili, del pagamento delle spese su mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Tesoriere cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Stanti i compiti a lui affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 16

L'Organo di Controllo è nominato dal Comune di Montagna in Valtellina.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
d) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo;
e) vigila sul superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti.
Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo dura in carica 5 (cinque) anni e può essere sempre riconfermato.

Articolo 17

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.
È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.
L'Organo di Revisione è nominato dal Comune di Montagna in Valtellina tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'Organo di Revisione Legale dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere sempre riconfermato.

TITOLO IV
NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza, sarà predisposto ed approvato entro i termini di legge.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.
L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nella relazione di missione o in un'annotazione nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nel Comune dove ha sede la Fondazione, secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo, salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 21

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice, al D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

F.to Rinaldi Battista

Giandomenico Schiantarelli L.S.